

## APPALTO PUBBLICO

Fornitura di materiale di estrazione sulle p.f. 598/1 e 598/75 in P.T. 36/II, C.C. Gais, compresa la messa a disposizione del terreno per il periodo dell'estrazione.

### Capitolato speciale d'appalto

#### **Art.1 – Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto é la fornitura di materiale d'estrazione costituito da ghiaia sulle p.f. 598/1 und 598/75 in P.T. 36/II, CC Gais, compresa la messa a disposizione del relativo terreno per il periodo dell'estrazione.

La fornitura citata in oggetto avviene nel preciso rispetto da parte dell'aggiudicatario delle condizioni fissate nel presente capitolato d'appalto e comunque, se qui non previste, delle altre disposizioni che regolano questo settore.

#### **Art. 2 – Luogo ed entità dell'estrazione**

La fornitura si riferisce al materiale d'estrazione che si trova nel sottosuolo delle p.f. 598/1 und 598/75 in P.T. 36/II, CC Gais. L'estrazione viene condotta a proprie spese dell'aggiudicatario. L'estrazione avviene fino a 556.816m<sup>3</sup> come da planimetria allegata, elaborata dallo studio di progettazione del Dr. Ing. Stefano Brunetti del 20.08.2018. La Frazione mette a disposizione all'aggiudicatario i terreni per il periodo dell'estrazione.

#### **Art. 3 – Termini essenziali del contratto**

3.1. Lo scavo dell'intera quantità da estrarre avviene in un periodo di 18 anni (10+8 ai sensi dell'Art. 4, punto 6 della L.P. 7/2003) dopo il ricevimento delle necessarie autorizzazioni previste per Legge ovvero dopo l'entrata in vigore della relativa autorizzazione. Al termine dello sfruttamento della cava, deve essere ripristinato lo stato originale in modo tale che la superficie possa essere nuovamente adibita a pascolo. A questo scopo viene utilizzato il materiale di risulta depositato provvisoriamente.

3.2. L'aggiudicatario richiede le autorizzazioni (autorizzazione all'estrazione, VIA, ecc.) a proprio nome ed a proprie spese ed é autorizzato, una volta ricevuta la relativa autorizzazione, a condurre egli stesso l'estrazione o attraverso un gestore da nominare, previo espresso consenso della Frazione, eventualmente anche in un secondo momento. Se l'autorizzazione all'estrazione non viene concessa, il contratto di somministrazione stipulato in seguito al presente appalto s'intende risolto. Tutte le spese, indipendentemente dalla concessione dell'autorizzazione all'estrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

3.3. L'aggiudicatario s'impegna a richiedere le autorizzazioni necessarie per l'attività d'estrazione limitatamente al periodo previsto dal presente capitolato d'appalto.

3.4. L'aggiudicatario viene autorizzato a presentare tutte le necessarie domande per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, proroghe e simili per l'estrazione di ghiaia presso le amministrazioni e le autorità competenti. Se necessario, la Frazione fornisce, dietro presentazione della documentazione, le relative firme. L'aggiudicatario s'impegna su richiesta ad informare la Frazione sullo stato delle concessioni ed a trasmettere in copia la corrispondenza fra lui e le autorità riguardo all'estrazione della ghiaia.

3.5. In caso di rilascio dell'autorizzazione all'estrazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per un periodo inferiore di 10 + 8 anni, l'aggiudicatario viene autorizzato fin d'ora a richiedere una o più proroghe, tenendo presente che la durata complessiva delle autorizzazioni non può superare il periodo di 10 + 8 anni complessivi, fatta eccezione per l'eventualità che le parti si accordino per una proroga prima della scadenza del termine di 10 + 8 anni.

3.6. La Frazione garantisce all'aggiudicatario, ovvero al gestore, l'accesso alla cava di ghiaia sulle p.f. 598/1 e 598/75 sul tratto di strada contrassegnato sul disegno allegato. Dopo la chiusura della cava, l'accesso viene

ritrasferito allo stato pristino. L'aggiudicatario può depositare e stoccare il materiale estratto sulle particelle ai sensi delle prescrizioni e disposizioni di Legge.

3.7. Gli alberi vengono abbattuti dalla Frazione prima dell'inizio dell'estrazione; il legname rimane di proprietà della Frazione.

#### **Art. 4 – Prezzo di vendita e fatturazione**

Le forniture di ghiaia sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

La ghiaia estratta viene fornita e pagata a misura dietro emissione di fattura con IVA in 2 rate annuali.

##### **4.1. Misurazione**

La quantità estratta dall'aggiudicatario viene determinata annualmente a fine anno in presenza di entrambe le parti dopo la sospensione dell'attività da un tecnico da nominare a cura dell'aggiudicatario. Le spese della misurazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Una settimana prima dell'inizio dell'attività d'estrazione l'aggiudicatario informa la Frazione dell'inizio dell'estrazione. Non si tiene conto dello strato di terra superiore. Dopo la rimozione dello stesso, il tecnico determina i punti di partenza per le misurazioni annuali.

La terra può essere depositata all'interno dell'area ai margini dei rispettivi terreni.

Il materiale di cattiva qualità non utilizzabile non viene venduto ma depositato provvisoriamente, d'intesa con la Frazione, al bordo dello scavo ed utilizzato per la rimessione in pristino.

##### **4.2. Fatturazione**

La Frazione di Gais emette annualmente 2 fatture.

###### **4.2.1. Fatturazione annuale al 15.07.**

Il 15.07. vengono fatturati, indipendentemente dalla quantità effettivamente estratta, 20.000m<sup>3</sup> al prezzo di aggiudicazione maggiorato dell'inflazione ai sensi pto. 4.2.5.

###### **4.2.2. Fattura di conguaglio per quantità annuale d'estrazione > 20.000m<sup>3</sup>**

In caso di estrazione annuale superiore a 20.000m<sup>3</sup> viene emessa una fattura di conguaglio al prezzo di aggiudicazione maggiorato dell'inflazione ai sensi pto. 4.2.5., rispettivamente entro 15 giorni dall'effettuazione della misurazione finale ai sensi dell'Art. 4.1.

###### **4.2.3. Quantità d'estrazione annuale < 20.000m<sup>3</sup>**

In caso di quantità d'estrazione annuale inferiore a 20.000m<sup>3</sup> i metri cubi pagati, ma non estratti vengono accreditati su un apposito "conto metri cubi". Se negli anni successivi si estraggono di più di 20.000m<sup>3</sup>/anno, si compensano prima i metri cubi accreditati e nella fattura di compensazione viene fatturato l'importo della differenza come da misurazione finale annuale.

Esempio:

| Anno          | Quantità scavata annualmente (m <sup>3</sup> ) | Quantità da pagare (m <sup>3</sup> ) | Conto metri cubi movimento (m <sup>3</sup> ) | Conto metri cubi saldo (m <sup>3</sup> ) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 15.07.x       |  | 20.000                               | + 20.000                                     | + 20.000                                 |
| Fine anno x   | 15.000   |                                      | - 15.000                                     | + 5.000                                  |
| 15.07.x+1     |  | 20.000                               | + 20.000                                     | +25.000                                  |
| Fine anno x+1 | 35.000   | 10.000                               | - 25.000                                     | 0  |

##### **4.2.4. Fine Concessione**

###### **4.2.4.1. Acquisto della quantità minima**

L'aggiudicatario s'impegna a pagare nel periodo di estrazione approvato almeno 240.000m<sup>3</sup>. Egli è così in ogni caso obbligato a pagare il controvalore di questa quantità minima e, in caso di mancato raggiungimento della

quantità minima, non ha alcun diritto a rimborso di eventuali acconti ai sensi dell'Art. 4.2.1.

#### **4.2.4.2. Superamento della quantità minima**

In caso di superamento della quantità minima di 240.000m<sup>3</sup>, eventuali acconti per i metri cubi non estratti verranno rimborsati al termine della concessione.

#### **4.2.5. Pagamento e adeguamento all'inflazione**

Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione delle fatture. In caso di ritardo sono dovuti, senza necessità di sollecito, gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 a decorrere dal giorno della scadenza. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni, il diritto d'estrazione è sospeso fino al momento del pagamento. Il prezzo è aggiornato annualmente dall'inizio dell'anno 2020 nella misura del 100% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

### **Art. 5 – Garanzie e obblighi a carico dell'aggiudicatario**

5.1. L'autorizzazione all'estrazione è personale ai sensi dell'Art. 5 della L.P. 7/2003.

5.2 La cessione del contratto di somministrazione stipulato in seguito al presente appalto o della concessione all'estrazione sono soggetti all'approvazione da parte della Frazione.

5.3. Il diritto di concessione in favore del Comune di Gais ai sensi della L.G. 7/2003 nel testo vigente é a carico dell'aggiudicatario.

5.4. L'aggiudicatario s'impegna ad adempiere alle disposizioni della L.P. 7/2003 ed alle norme di comportamento imposte dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed in particolare a ripristinare con i materiali autorizzati dalla Provincia Autonoma di Bolzano (prodotti di recupero rifiuti, materiali d'estrazione, fanghi dalla produzione di ghiaia) il paesaggio e l'ambiente.

5.5. L'asporto del materiale é ammesso solo per mezzo di autocarri di categoria Euro 6 o superiore.

5.6. In caso di forte vento da nord l'estrazione della ghiaia deve essere sospesa onde impedire l'inquinamento da polveri delle zone residenziali. L'estrazione viene sospesa di comune accordo fra le due parti contrattuali.

5.7. L'aggiudicatario deve approvvigionare d'acqua il bacino d'acqua potabile esistente sul pascolo.

5.8. L'aggiudicatario indennizza i contadini del mancato pascolo con un pagamento annuale di € 300,00 + IVA.

5.9. L'aggiudicatario può utilizzare le superfici di terreno messe a disposizione esclusivamente per gli scopi stabiliti dal presente appalto.

5.10. L'aggiudicatario s'impegna a lavorare il materiale estratto esclusivamente per mezzo di un impianto fisso in un raggio massimo di 20 km dalla cava.

5.11. Le superfici su cui l'estrazione sia già conclusa possono essere riacquisite dalla Frazione per essere destinate a zona produttiva se ciò non causa impedimento per l'attività d'estrazione. Per queste superfici decade l'obbligo di ripristino paesaggistico.

5.12. La Frazione si riserva il diritto inappellabile di eseguire controlli in relazione alle superfici ed all'attività estrattiva e, in caso di fondati motivi e violazioni al contratto di somministrazione da stipulare in seguito al presente appalto, di sospendere l'estrazione.

### **Art. 6 - Responsabilità**

La consegna delle chiavi per l'area avviene in loco entro 2 settimane dalla stipula del contratto e viene documentata in un verbale di consegna.

A partire da quel momento tutti i rischi e le responsabilità connessi al terreno interessato all'estrazione e ad ogni attività connessa sono trasferite per intero ed esclusivamente all'aggiudicatario. Egli si assume

tutti gli obblighi in relazione alle norme ed alle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene, tutela ambientale, condizioni di lavoro, assistenza e previdenza. L'aggiudicatario risponde pienamente di ogni tipologia di danni da lui causati a terzi e s'impegna a tenere indenne la Frazione riguardo a pretese di terzi in relazione alla gestione del terreno oggetto di estrazione.

L'aggiudicatario s'impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile aziendale per danni per un ammontare minimo di Euro 4.000.000. Dopo il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 3.2. una copia della polizza assicurativa stipulata dall'aggiudicatario, va consegnata alla Frazione di Gais, pena la risoluzione del contratto. L'aggiudicatario tiene indenne la Frazione di Gais da tutte le sanzioni amministrative o multe di qualsiasi tipo eventualmente comminate in relazione al terreno oggetto di estrazione.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di recintare l'area di scavo per evitare l'accesso del bestiame. L'aggiudicatario risponde dei danni sofferti in caso di superamento della recinzione da parte del bestiame.

L'aggiudicatario risponde nei confronti della Frazione di Gais del rispetto di tutte le clausole contrattuali, anche se l'estrazione della ghiaia avviene ad opera di altri gestori. La responsabilità fra aggiudicatario ed eventuali gestori terzi nei confronti della Frazione di Gais è solidale.

#### **Art. 7 – Imposte e spese**

7.1. Ciascuna delle parti contrattuali si fa carico delle rispettive spese di consulenza.

7.2. L'aggiudicatario rimborsa alla Frazione entro 20 giorni dall'aggiudicazione, e indipendentemente dall'emissione dell'autorizzazione all'estrazione, le seguenti spese che essa ha sostenuto in relazione alla domanda di autorizzazione della cava di ghiaia: le spese per l'elaborazione della documentazione tecnica, perizia geologica, quelle per lo spostamento della linea elettrica effettuata da EDYNA, spese per perizia di stima della ghiaia, per traduzioni e i costi per la pubblicazione.

7.3. Tutte le spese, le imposte e le tasse in relazione alla stipula o al rinnovo del contratto di somministrazione, comprese le spese per la stesura del contratto per l'estrazione della ghiaia, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 8 – Sanzione convenzionale**

L'aggiudicatario è passibile di sanzione pecuniaria nei seguenti casi per l'ammontare indicato:

- a) se a causa del forte vento ai sensi dell'Art. 5.6. la Frazione richiede la sospensione dei lavori di estrazione e l'aggiudicatario non ottempera alla richiesta: risarcimento danni per l'ammontare di **1.000€ al giorno**;
- b) nel caso di trasporto della ghiaia con autocarri inferiore alla classe di emissioni Euro 6 o superiore: risarcimento danni per l'ammontare di **500€ per autocarro al giorno**;
- c) in caso di utilizzo improprio dei terreni ai sensi dell'Art. 5.9.: risarcimento danni per l'ammontare di **500€ al giorno**.

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto di somministrazione da stipulare**

Ai sensi dell'**Art. 1456 del CC** il contratto di somministrazione da stipulare si risolve nei seguenti casi:

- quando l'aggiudicatario non soddisfa ai requisiti richiesti;
- mancato rilascio dell'autorizzazione alla gestione della cava;
- mancato superamento dell'esame VIA;
- in caso di dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario o del gestore;
- mancata consegna della copia della polizza d'assicurazione stipulata ai sensi dell'Art. 6 del presente capitolato d'appalto;
- ritardo di 3 mesi nei pagamenti delle fatture emesse dalla Frazione di Gais;
- mancata lavorazione della ghiaia esclusivamente per mezzo di un impianto fisso in un raggio massimo di 20 km dalla cava.

Al verificarsi di una causa di risoluzione, la cauzione prestata ai sensi dell'Art. 7.1. delle condizioni di partecipazione ed aggiudicazione viene trattenuta. L'aggiudicatario s'impegna a rimborsare alla Frazione tutte le spese che essa ha sostenuto ai sensi dell'art. 7.2 del presente capitolato d'appalto in relazione alla domanda di apertura della cava di ghiaia ovvero rinuncia espressamente al loro rimborso e l'aggiudicatario non ha alcun diritto a risarcimenti. L'autorizzazione deve essere restituita senza alcun indennizzo alla Frazione o restituita alla Provincia Autonoma di Bolzano.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario deve abbandonare i terreni entro i termini stabiliti dall'Amministrazione della Frazione e ripristinarne lo stato originario a proprie spese.

Se le autorizzazioni per l'estrazione di cui all'Art. 3.2. del capitolato d'appalto non vengono rilasciate per colpa di una delle parti contrattuali, quest'ultima è debitrice nei confronti dell'altra parte contrattuale di un indennizzo di € 100.000,00 ed ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto.

#### ***Art. 10 – Riferimento alle norme vigenti***

Per quanto non espressamente regolato dal presente capitolato d'appalto valgono le disposizioni di Legge.

#### ***Art.11 - Foro competente***

Ogni controversia sull'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del contratto di somministrazione da stipulare viene demandata dal Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano allo stesso Collegio. La decisione é inappellabile e deve essere presa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera arbitrale citata. Per la nomina del Collegio arbitrale le parti fanno espresso riferimento all'Art. 26 del Regolamento arbitrale citato, la lingua procedurale è quella tedesca.

#### ***Art. 12 – Informazione ai sensi degli Art. 13 e 14 della Direttiva (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (gdpr) – Riferimento alla protezione dei dati personali***

Titolare del trattamento dei dati è la Frazione di Gais. La Frazione di Gais é autorizzata ad utilizzare i dati personali, anche in forma elettronica, nell'ambito della presente aggiudicazione e dell'esecuzione del servizio in oggetto. Responsabile del trattamento dei dati é il Presidente della Frazione, Signor Renzler Karl, o la persona da lui allo scopo incaricata.

**In caso di differenze tra la versione italiana e tedesca del presente capitolato speciale d'appalto prevale quella tedesca.**